## REGOLAMENTO (CEE) N. 3070/84 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1984

### che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ('),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84 (5), ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 (1) ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (\*),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65. (5) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15. (b) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

<sup>(</sup>i) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1984.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

# al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

								(ECU/t·)
Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
comune		11	12	1	2	3	4	5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato:							
	altri, per le esportazioni verso:							
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00	+ 6,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	0	0	0	-	ļ. —
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0		
10.02	Segala	0	0	0	0	0	_	
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	. —	·
10.04	Avena	0	0	0	0	- 0	_	
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	_	<del></del> .		, —	_	_	
10.07 C	Sorgo	_	<u>.</u>				_	
11.04 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	_	
11.01 B	Farine di segala	0	0	. 0	0	0	<u> </u>	
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	o O		
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0 -	0		

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 3634/83 (GU n. L 360 del 23. 12: 1983).